



COMUNE DI FABRIANO
(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 13/02/2025

INDICE

Art. 1 - Albo Comunale delle Associazioni	1
Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione	1
Art. 3 – Iscrizione all’Albo	1
Art. 4 – Permanenza-Sospensione-Cancellazione dall’Albo	2
Art. 5 – Sostegno alle Associazioni	3
Art. 6 - Entrata in vigore	3

Art. 1 - Albo Comunale delle Associazioni

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza fine di lucro, sul territorio del Comune di Fabriano, per il pubblico interesse e lo sviluppo dell'attività cittadina, è istituito, in attuazione dell'art. 62 comma 2 dello Statuto Comunale, l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel Comune.
2. L'Albo, articolato per settori di intervento, potrà comprendere soggetti che operano in diversi ambiti di attività quali:
 - a) territorio e tutela ambiente;
 - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti della persona;
 - c) attività assistenziali;
 - d) attività socio-sanitarie;
 - e) educazione civica;
 - f) attività culturali;
 - g) attività ricreative;
 - h) attività sportive;
 - i) attività turistiche.
3. L'Albo è tenuto presso il Settore di Segreteria Generale.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Associazioni che:
 - a) abbiano sede nel territorio del Comune di Fabriano e svolgano la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;
 - b) non abbiano finalità di lucro;
 - c) non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici e/o associazioni politiche o sindacali;
 - d) siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e dalla gratuità delle cariche sociali, eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - e) pubblicità degli atti e dei registri;
 - f) abbiano un numero di aderenti non inferiore a 7.

Art. 3 – Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia dell'Atto Costitutivo;
 - copia dello Statuto;
 - copia del documento di identità del dichiarante.
3. In caso di presentazione incompleta della documentazione, il Servizio, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede a richiederne l'integrazione assegnando un termine non superiore a 20 giorni, decorso il quale dichiara l'istanza improcedibile.
4. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Servizio, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, provvede ad iscrivere l'Associazione all'Albo – dandone comunicazione scritta alla stessa – entro il termine di 30 giorni dalla data di

presentazione della domanda o dalla data di presentazione della documentazione mancante di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. Per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 ed al presente articolo 3 potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa. In tal caso il sopraccitato termine di 30 giorni può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto. Il termine residuo per l'adozione del provvedimento, se inferiore a 15 giorni, si intende protratto per 15 giorni dalla data di acquisizione della documentazione integrativa. In casi particolari con provvedimento motivato può essere disposto un supplemento istruttorio con un prolungamento dei termini complessivi sopra stabiliti non superiore a 90 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui ai commi 2 e 3.
6. Il Servizio provvede altresì ad aggiornare tempestivamente l'Albo e a pubblicarlo sul sito istituzionale.
7. La mancata presentazione di quanto richiesto nei termini previsti dai commi precedenti comporta il rigetto della domanda e la non iscrizione all'Albo dell'Associazione, che viene notificato alla stessa dal Servizio attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui l'Associazione non sia dotata di PEC.
8. Lo Statuto delle Associazioni che richiedono l'iscrizione dovrà essere rispettoso dei principi e dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In tal senso, non potranno essere iscritte all'Albo Comunale le associazioni e le organizzazioni il cui statuto si ispiri a ideologie razziste, xenofobe, discriminatorie verso qualsiasi genere e/o cultura o antidemocratiche.

Art. 4 – Permanenza-Sospensione-Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo perdura in costanza di esistenza della Associazione.
2. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive avvenute successivamente all'iscrizione.
3. L'eventuale, accertata cessazione di attività da parte dell'Associazione comporta l'automatica cancellazione dall'albo.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, e nel caso in cui in tale sede si accertassero motivi ostativi, l'iscrizione potrà sospesa temporaneamente.
5. La cancellazione dall'Albo di una Associazione è disposta nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta dell'Associazione interessata;
 - b) accertata cessazione dell'attività;
 - c) per accertata perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
 - d) mancato rispetto degli obblighi previsti per Legge o dal presente regolamento.
6. L'atto di cancellazione è notificato dal Servizio, entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua adozione, all'Associazione interessata attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui l'Associazione non sia dotata di PEC.
7. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 5 – Sostegno alle Associazioni

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 62 comma 2 dello Statuto, l'iscrizione all'Albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'associazionismo.
2. L'intervento del Comune si sostanzia in contributi, risorse ed altri ausili finanziari, nonché nell'attribuzione di strutture comunali, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti comunali.
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 62 comma 4 dello Statuto il Comune pubblica in apposito documento allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e nella Rete Civica comunale l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.